## **COMUNE DI CASTELLI CALEPIO**



# **REGOLAMENTO EDILIZIO**

## **NORMATIVA DI DETTAGLIO**

**PARTE IV** 

| REGOLAMENTO EDILIZIO                                      | 1          |
|---|------------|
| TITOLO I  | <u>6</u>   |
| DISPOSIZIONI GENERALI                                     |            |
| Articolo 1<br>Contenuti                                   | 6<br>6     |
| CAPO I  |            |
| Requisiti di confort ambientale                           |            |
| Art.2   | 6          |
| Qualità dell'aria in spazi confinati                      | 6          |
| Art.3   | 6          |
| Riscontro d'aria  | 6          |
| Art.4   | 6          |
| Aerazione naturale  | 6          |
| Art.5   | 6          |
| Aerazione artificiale                                     | 6          |
| Art.6   | 7          |
| Apertura di serramenti                                    | 7          |
| Art.7   | 7          |
| Ambienti di servizio                                      | 7          |
| Art.8   | 7          |
| Ambienti con impianti di combustione                      | <i>l</i> 7 |
| Art.9   | 7          |
| Aerazione dei servizi igienici<br>Art.10                  | 7          |
| Dotazione minima di canne                                 | 7          |
| Art.11  | 8          |
| Aerazione tramite corti, patii, cavedi                    | 8          |
| Art. 12   | 8          |
| Cortili e corti   | 8          |
| Art. 13   | 8          |
| Cavedi  | 8          |
| Art.14  | 9          |
| Patii   | 9          |
| Art.15  | 9          |
| Illuminazione<br>Art 16                                   | 9          |
| Requisiti di illuminazione naturale e diretta             | 9          |
| Art.17  | 9          |
| Requisiti igrotermici                                     | 9          |
| Art.18  | 10         |
| Requisiti acustici  | 10         |
| CAPO II   | 10         |
| Requisiti spaziali  | 10         |
| Art.19  | 10         |
| Generalità  | 10         |
| Art.20  | 11         |
| Superficie minima utile alloggi                           | 11         |
| Art.21  | 11         |
| Altezza minima dei singoli ambienti<br>Art.22             | 11<br>11   |
| Cucine, spazi di cottura, locali bagno e servizi igienici | 11         |
| Art.23  | 12         |
| Convogliamento e raccolta rifiuti domestici               | 12         |
| Art.24  | 12         |
| Depositi e raccoglitori di rifiuti                        | 12         |
| Art.25  | 12         |
| Soppalchi   | 12         |
| Art. 26   | 13         |
| Sottotetti abitabili e praticabili                        | 13         |
| Art. 27   | 13         |

|          | Seminterrati e sotterranei  | 13 |    |
|----------|---|----|----|
|          | Art. 28   | 13 |    |
|          | Sottotetti non praticabili e non abitabili  | 13 |    |
|          | Art. 29   | 14 | -  |
|          | Abbaini, lucernari ed aperture in falda   | 14 | -  |
|          | Art.30  | 14 | -  |
|          | Scale   | 14 | -  |
|          | Art. 31   | 14 | -  |
|          | Scale di sicurezza  | 14 | 4  |
|          | Art. 32   | 14 | 4  |
|          | Volumi tecnici  | 14 | 4  |
|          | Art. 33   | 14 | 4  |
|          | Ascensori   | 14 | 4  |
|          | Art. 34 - Allacciamento alle reti tecnologiche  | 15 | 5  |
|          | (energia elettrica, metano, telefono, fognatura, ecc.)                                  | 15 | 5  |
|          | Art. 35   | 15 | 5  |
|          | Lotti di terreno inedificati direttamente utilizzati per attività produttive o deposito | 15 | 5  |
|          | Art. 36   | 15 | 5  |
|          | Autorimesse o posti auto privati – deposito cicli.                                      | 15 | 5  |
|          | Art. 37   | 15 | 5  |
|          | Autorimesse pubbliche o di uso pubblico   | 15 | 5  |
| (        | CAPO III  |    | 16 |
| Requisi  | ti funzionali   |    | 16 |
| •        | Art.38  | 16 |    |
|          | Requisiti funzionali  | 16 | 3  |
| 7        | TITOLO II   |    | 16 |
|          | E PER LE INSTALLAZIONI DI   |    |    |
| STAZIO   | ONI RADIO BASE PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI                                  |    | 16 |
|          | Art. 39   | 16 | 3  |
|          | Finalità  | 16 | 3  |
|          | Art. 40   | 16 | 3  |
|          | Ambito di applicazione  | 16 | 3  |
|          | Art. 41   | 17 |    |
|          | Presentazione delle istanze   | 17 | 7  |
|          | Art. 42   | 17 | 7  |
|          | Iter procedurale  | 17 | 7  |
|          | Art. 43   | 17 | 7  |
|          | Individuazione delle aree per l'installazione degli impianti                            | 17 | 7  |
|          | Art. 44   | 17 | 7  |
|          | Ubicazione degli impianti su immobili di proprietà comunale                             | 17 | 7  |
|          | Art. 45   | 17 |    |
|          | Procedura per l'utilizzo di immobili comunali   | 17 |    |
|          | Art. 46   | 18 |    |
|          | Installazione degli impianti negli ambiti storici,                                      | 18 |    |
|          | monumentali e tutelati ambientalmente   | 18 |    |
|          | Art. 47   | 18 |    |
|          | Posa di tralicci e torri  | 18 |    |
|          | Art. 48   | 18 | -  |
|          | Informazioni e comunicazioni alla cittadinanza  | 18 | -  |
|          | Art. 49   | 18 |    |
|          | Vigilanza e controllo   | 18 |    |
|          | Art. 50   | 18 |    |
|          | Sanzioni e norma di rinvio  | 18 |    |
| 7        | TITOLO III  |    |    |
|          | E GENERALI PER I CANTIERI   |    |    |
| INOKIVII | Art. 51   | 19 |    |
|          | Sicurezza nei cantieri  | 19 |    |
|          | Art. 52   |    |    |
|          |   | 19 |    |
|          | Recinzione dei cantieri   | 19 |    |
|          | Art. 53   | 19 | -  |
|          | Strutture provvisionali e macchinari mobili   | 19 |    |
|          | Art. 54   | 20 |    |
|          | Operazioni di scavo   | 20 | J  |

| Art. 55   | 20       |
|---|----------|
| Salvaguardia degli spazi pubblici o d'uso pubblico                                  | 20       |
| Art. 56   | 20       |
| Divieto di ingombrare spazi esterni alla recinzione<br>Art. 57                      | 20<br>20 |
| Orari dell'attività lavorativa di cantiere  | 20       |
| Art. 58   | 20       |
| Allontanamento dei materiali di risulta   | 20       |
| Art. 59   | 21       |
| Norme per limitare l'inquinamento acustico  | 21       |
| Art. 60   | 21       |
| Rinvenimento di elementi di pregio artistico, storico, archeologico                 | 21       |
| TITOLO IV   |          |
| NORME GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE COSTRUZIONI                               |          |
| Art. 61   | 21       |
| Salubrità dei terreni edificabili<br>Art. 62  | 21<br>22 |
| Riuso dei materiali - Materiali di costruzione                                      | 22       |
| Art. 63   | 22       |
| Materiali per la costruzione di edifici adibiti ad attività produttive e a depositi | 22       |
| TITOLO V  |          |
| I MEZZI DI PUBBLICITA'  |          |
| Capo I - Norme Generali   |          |
| Art. 64   | 23       |
| Oggetto del Regolamento<br>Art. 65  | 23       |
| Definizioni   | 23<br>23 |
| Art. 66   | 23       |
| Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione                | 23       |
| Capo II - Pubblicità fissa  |          |
| Art. 67   | 23       |
| Domanda di autorizzazione   | 23       |
| Art. 68   | 24       |
| Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione  | 24       |
| Art. 69  Determinazione visibilità degli impianti delle etrade                      | 25<br>25 |
| Determinazione visibilità degli impianti dalle strade<br>Art. 70                    | 25<br>25 |
| Collocazione - Ubicazione - Distanze  | 25       |
| Art. 71   | 26       |
| Collocazione in zone speciali   | 26       |
| Art. 72   | 27       |
| Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati                      | 27       |
| Art. 73   | 27       |
| Caratteristiche   | 27       |
| Art. 74<br>Mezzi pubblicitari abbinati a servizi                                    | 27<br>27 |
| Art. 75   | 28       |
| Mezzi pubblicitari a messaggio variabile  | 28       |
| Art. 76   | 28       |
| Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio                 | 28       |
| Capo III - Pubblicità temporanea  | 28       |
| Art. 77   | 28       |
| Definizione di pubblicità temporanea  | 28       |
| Art. 78   | 28       |
| Autorizzazione per pubblicità temporanea<br>Art. 79                                 | 28<br>29 |
| Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea                                | 29       |
| Art. 80   | 29       |
| Divieto di volantinaggio  | 29       |
| Capo IV - Norme finali  | 29       |
| Art. 81   | 29       |
| Obblighi - Vigilanza - Sanzioni   | 29       |
| Art. 82   | 29       |

Norme finali e transitorie 29

### TITOLO I

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Articolo 1 Contenuti

- 1. Nella presente parte del regolamento edilizio sono contenute le *"norme di dettaglio"* integrative del Regolamento Locale di igiene tipo.
- 2. In ogni caso in qualsiasi intervento di costruzione si devono essere rispettate in prima istanza le norme contenute nel Regolamento Locale di igiene tipo approvato dalla Regione Lombardia ed in seconda istanza quelle particolari contenute in questa parte del Regolamento edilizio .
- 3. Ogni costruzione inoltre deve garantire il rispetto della Normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti

### CAPO I

### Requisiti di confort ambientale

### Art.2 Qualità dell'aria in spazi confinati

- 1. Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costituitivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e di salubrità dell'aria siano tecnicamente le migliori possibili.
- 2. Negli ambienti riservati all'abitazione devono essere impediti l'immissione ed il riflusso dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di sostanze inquinanti dalle stesse prodotte.

#### Art.3 Riscontro d'aria

- 1. Per tutte le unità immobiliari deve essere garantito il doppio riscontro d'aria; il requisito del doppio riscontro d'aria può essere derogato solo per abitazioni con superficie non superiore a 50 mq nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento di Igiene.
- 2. Il riscontro d'aria su fronti opposti della nuova edificazione è l'elemento indispensabile per l'ottenimento dei risultati efficaci.
- 3. La valutazione degli elementi di ventilazione deve tenere inoltre conto dell'eventuale uso ai fini del raffrescamento delle superfici in regime estivo che può essere attuata oltre che in intercapedini anche all'interno dei singoli ambienti.

# Art.4 Aerazione naturale

- 1. Le costruzioni devono essere progettate e realizzate in modo che siano assicurate regolamentare aerazione primaria per ogni unità abitativa e regolamentare aerazione sussidiaria per i singoli spazi dell'unità abitativa medesima
- 2. L'aerazione deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l'esterno adeguatamente ubicate e dimensionate.
- 3. L'aerazione sussidiaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio riscontro d'aria per ogni unità abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/8 della superficie utile del pavimento per gli spazi di abitazione ed accessori.

# Art.5 Aerazione artificiale

1. In conformità alla normativa igienico-sanitaria vigente possono usufruire di aerazione solo artificiale:.

- a) i servizi igienici di alloggi dove esista già un bagno aerato naturalmente;
- b) i locali o gli ambienti con presenza solo saltuaria di persone;
- c) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale (corridoi, scale secondarie, ecc.) nonché gli spazi destinati a spogliatoi, ripostigli, guardaroba, per i quali non esista obbligo diverso;
- d) i locali o gli ambienti destinati ad attività lavorative, commerciali, culturali e ricreative, pubblico spettacolo ed i pubblici esercizi, che richiedono particolari condizioni di aerazione in relazione all'attività che in essi vi si svolge e/o alle modalità di esercizio della stessa.
- 2. Per le attività produttive, la ventilazione meccanica, ad integrazione di quella naturale, è consentita previo parere del responsabile del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'A.S.L..

#### Art.6 Apertura di serramenti

- 1. Le parti apribili dei serramenti occorrenti per la ventilazione naturale degli ambienti mediante aria esterna, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non possono essere inferiori a 1/8 del piano di calpestio dei locali medesimi.
- 2. Sono escluse dal calcolo le porte di accesso alle unità immobiliari, se non a diretto contatto con l'esterno dell'edificio e dotate di opportune parti apribili (sopraluce), ad eccezione dei locali adibiti ad attività commerciali aperti al pubblico.
- 3. Nel caso di interventi sull'esistente la conservazione delle minori superfici aeranti è consentita a condizione che non vengano peggiorati i rapporti di aerazione già esistenti.
- 4. La superficie finestrata che garantisce il ricambio d'aria può essere ridotta a 1/12 del piano di calpestio negli ambienti dotati di serramento apribile da pavimento all'intradosso finito del soffitto.

#### Art.7 Ambienti di servizio

1. Le cucine, gli spazi di cottura, i servizi igienici, richiedono particolari accorgimenti tecnici per garantire il ricambio dell'aria: in particolare dalle cucine e dagli spazi di cottura devono poter essere allontanati i gas tossici derivanti dalle eventuali combustioni, i vapori e gli odori; dai servizi igienici devono poter essere allontanati i vapori e gli odori.

# Art.8 Ambienti con impianti di combustione

- 1. Tutti gli apparecchi di combustione di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, rifacimento, adeguamento o modifica, sono soggetti alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti.
- 2. L'installazione, la conduzione e la manutenzione degli apparecchi devono essere effettuate nel rispetto della normativa tecnica ed igienico sanitaria vigente, tali da garantire una combustione ottimale e il rispetto dei limiti qualitativi alle emissioni previsti dalla normativa stessa .

## Art.9 Aerazione dei servizi igienici

- 1. Almeno un locale bagno dell'unità immobiliare deve essere fornito di finestra apribile verso l'esterno, della misura non inferiore a 0,50 mq., per il ricambio dell'aria all'esterno o verso cavedio; nel caso di intervento su alloggi esistenti, privi di servizio igienico, inseriti in edifici di vecchia costruzione, è consentita l'aerazione attivata purchè la superficie complessiva non superi i 50 mq.
- 2. Nei bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora in caso di aerazione continua, ovvero di 12 volumi/ora in caso di aerazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

# Art.10 Dotazione minima di canne

1. Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere dotata almeno di una canna di esalazione (impiegata per l'allontanamento dagli ambienti di odori, vapori e simili) e di una canna fumaria (impiegata per

l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da impianti di produzione del calore utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, dell'acqua sanitaria o per altri usi), opportunamente contrassegnate.

2. Nel caso di riscaldamento autonomo e di produzione di acqua calda autonoma funzionante a gas, anche in unità immobiliari aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale, gli apparecchi di produzione del calore saranno dotati di canne fumarie secondo le norme vigenti. Analogamente nel caso di unità immobiliari che necessitino di canne di esalazione, le stesse dovranno essere realizzate secondo le norme vigenti.

# Art.11 Aerazione tramite corti, patii, cavedi

1. L'aerazione naturale e il riscontro d'aria in tutte le unità immobiliari abitabili degli edifici possono essere conseguiti con l'utilizzo di corti, cortili, patii e cavedii, a condizione che gli stessi rispettino i requisiti di cui agli articoli seguenti.

#### Art. 12 Cortili e corti

- 1. Le corti o i cortili sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti abitabili interni al corpo di fabbrica.
- 2. I cortili devono avere un accesso diretto da uno spazio pubblico;
- 3. La loro superficie netta minima non deve essere non inferiore ad 1 / 4 di quella delle pareti che li delimitano e non possono avere lati inferiori a m. 4,00;
- 4. In tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito un adeguato spazio di deposito delle biciclette:
- 5. In tutte le corti e i cortili interni ai fabbricati, anche se di uso comune a più fabbricati, è permesso l'inserimento di ascensori, al fine di garantire l'accessibilità verticale agli edifici, anche in deroga alle norme relative alle distanze.

### Art. 13 Cavedi

- 1. Nelle nuove costruzioni le superfici finestrate realizzate su cavedi, chiostrine e pozzi luce non possono essere computate per il raggiungimento del requisito minimo di aeroilluminazione naturale diretta degli spazi confinanti ad eccezione di quelli di servizio o accessorio.
- 2. In caso di ristrutturazione di edifici esistenti, le superfici finestrate aprentisi su cavedi, chiostrine e pozzi luce, possono essere computate esclusivamente per l'aeroilluminazione naturale diretta dei locali di cui al successivo art.90, comma b.
- 3. I cavedi devono essere completamente aperti in alto e, nel caso siano a servizio di più unità immobiliari, abitative e non, devono comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti a quota pavimento con aperture o accessi privi di serramento aventi sezione di almeno 1/5 dell'area del cavedio e comunque dimensioni non inferiori a m 1,00 di larghezza e m 2,40 di altezza.
- 4. Nei cavedi è vietata l'immissione di scarichi gassosi.
- 5. In rapporto alla altezza degli edifici che li delimitano, i cavedi sono così dimensionati:
- altezza fino a m. 8: lato minimo 2,50, superficie minima mg 6;
- altezza fino a m. 12: lato minimo 3,00, superficie minima mg 9;
- altezza fino a m. 18: lato minimo 3,50, superficie minima mg 12;
- altezza oltre m. 18: lato minimo 4,00, superficie minima mg 16.
- 6. Per superficie minima si intende quella libera da proiezioni in pianta di parti aggettanti.
- 7. L'altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.
- 8. La base dei cavedi deve essere facilmente accessibile onde consentite la pulizia.
- 9. Il cavedi devono essere aperti alla base onde consentire il tiraggio naturale.
- 10. Non è mai consentita l'utilizzazione dei cavedi per ampliare le superfici utili.

#### Art.14 Patii

- 1. I patii sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti abitabili interni al corpo di fabbrica.
- 2. Essi sono funzionali ad edifici o a parte di essi di non più di due piani e non hanno comunicazione diretta con l'esterno a livello del pavimento.
- 3. La superficie netta minima del patio non deve essere inferiore ad un sesto della superficie delle pareti che lo delimitano e non possono avere lati inferiori a m. 4.

## Art.15 Illuminazione

- 1. L'illuminazione diurna degli ambienti deve essere naturale e diretta.
- 2. Negli ambienti destinati ad attività terziaria (uffici) la cui estensione, per particolari esigenze operative, non consenta la regolamentare illuminazione naturale sono ammesse le integrazioni mediante impianti di illuminazione artificiale.
- 3. Possono usufruire di illuminazione solo artificiale, nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Igiene, i seguenti ambienti:
- a) i servizi igienici ad esclusione della prima stanza da bagno nelle abitazioni;
- b) i locali con presenza solo saltuaria di persone;
- c) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale nonché gli spazi destinati a spogliatoi, ripostigli, guardaroba, per i quali non esista obbligo diverso;
- d) i locali o gli ambienti destinati ad attività lavorative, commerciali, culturali, ricreative, di pubblico spettacolo ed i pubblici esercizi che richiedano particolari condizioni di illuminazione in relazione all'attività e/o alle modalità di esercizio della stessa.

# Art.16 Requisiti di illuminazione naturale e diretta

- 1. L'illuminazione naturale diretta può essere del tipo perimetrale o zenitale o mista.
- 2. Nel caso di luce proveniente dalle pareti perimetrali esterne degli ambienti abitabili le parti trasparenti, misurate convenzionalmente al lordo dei telai degli infissi, non devono avere area complessiva inferiore a 1/8 di quella della superficie del pavimento degli ambienti stessi quando la profondità del pavimento di ogni singolo ambiente non superi 2.5 volte l'altezza della mezzeria del voltino.
- 3. Per profondità maggiori, che comunque non devono essere superiori a 3,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento, l'area complessiva delle parti trasparenti misurate come sopra deve essere proporzionalmente incrementata secondo le disposizioni del Regolamento di Igiene.
- 4. Ai fini del calcolo della superficie illuminante non viene considerata la parte di serramento posta al di sotto di cm 60 dal pavimento; nel caso di aggetti o sporgenze con profondità superiore a m 1,20, la superficie illuminante deve essere calcolata secondo lo schema di seguito riportato;
- 5. Nei soli casi di intervento sull'esistente, laddove non sia possibile modificare le pareti perimetrali esterne, sono consentiti rapporti illuminanti inferiori ad 1/8 purché non vengano peggiorati i rapporti di illuminazione già esistenti.
- 6. Nel caso di luce zenitale, l'area complessiva delle parti trasparenti, misurate come sopra, non deve essere inferiore a 1/12 dell'area del pavimento.
- 7. Nel caso dì situazioni miste, il contributo della luce zenitale, in questo caso equiparato a quello delle pareti perimetrali (e quindi pari a 1/8 della superficie di pavimento), vale al solo fine dell'aumento della profondità dell'ambiente.

### Art.17 Requisiti igrotermici

1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da ottenere in ogni locale, sia nei mesi invernali che in quelli estivi, condizioni igrotermiche adeguate alle condizioni d'uso.

- 2. Le murature devono essere realizzate con accorgimenti che intercettino l'acqua proveniente dal terreno e dalle acque meteoriche.
- 3. Le murature contro terra devono sempre essere protette dal terreno con intercapedini ventilate o con sistemi di impermeabilizzazione che ostacolino l'impregnazione di acqua. Analoghi accorgimenti devono essere adottati per le fondazioni.
- 4. Nel caso di creazione di intercapedini occorre allontanare con condutture o cunette le acque filtranti e quelle meteoriche (intercapedini grigliate) con idonei sistemi (fognatura, tombinatura).
- 5. Anche i piani di calpestio di seminterrati o interrati, indipendentemente dalla permanenza di persone, devono garantire la intercettazione delle acque (umidità capillare ascendente, falda sospesa, ecc.); tale requisito é da ritenersi soddisfatto quando i piani di calpestio poggino su intercapedine d'aria ventilata (vespaio) alta m 0,50; in alternativa alla intercapedine è ammissibile la posa al di sotto del piano di calpestio di uno strato ventilato di ghiaia grossa e lavata alta m. 0,50, e di una guaina impermeabile con risvolto verticale.
- 6. La permanenza di persone nel seminterrato o interrato, comporta, oltre al rispetto di quanto sopra, anche il rispetto della altezza interna del locale di m. 3,00 e una resistenza termica (R) del pavimento e dei muri perimetrali >1 °C h mq / Kcal.
- 7. In caso di seminterrati o interrati esistenti che non abbiano le caratteristiche di cui sopra, il risanamento igienico può essere realizzato anche con pavimenti galleggianti ventilati all'esterno e controtavolati interni a formazione di camera d'aria sempre ventilata all'esterno. Se é prevista la permanenza di persone andranno inoltre garantite anche tutte le caratteristiche di altezza, resistenza termica, ecc..
- 8. Laddove siano realizzate nuove costruzioni, sia in assenza che in presenza di locali cantinati, seminterrati o sotterranei, l'edificio deve essere protetto dall'umidità mediante idoneo vespaio con superfici di aerazione non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemente distribuite in modo che si realizzi la circolazione dell'aria. In tal caso il piano di calpestio deve avere la resistenza di cui sopra.
- 9. In alternativa al vespaio come descritto è consentita la realizzazione del piano di calpestio se sovrapposto a uno strato ventilato di ghiaia grossa e lavata dello spessore di m. 0,50, a una guaina impermeabilizzante con risvolto verticale e a uno strato coibente.
- 10. Le pareti perimetrali di tutti gli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche. Le sporgenze di qualunque tipo, mediante opportune pendenze, gocciolatoi, gronde, ecc., devono evitare di scaricare sui muri le acque meteoriche.
- 11. Le coperture di qualunque tipo, sporgenti o meno, quali i portici, tettoie ecc., devono essere provviste di dispositivi per la raccolta e lo scarico dell'acqua, limitatamente agli elementi in cui la minore delle due dimensioni in pianta sia maggiore di m. 1,20.

## Art.18 Requisiti acustici

- 1. I materiali e le tecniche utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli edifici, devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti ai sensi della vigente normativa.
- 2. Ai progetti edilizi relativi ad interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia va allegata un'adeguata relazione che espliciti nel dettaglio gli accorgimenti da adottare per assicurare la protezione acustica degli ambienti.

## **CAPO II**

### Requisiti spaziali

#### Art.19 Generalità

- 1. In conformità alla normativa igienico-sanitaria vigente, ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali devono essere raggiungibili internamente all'alloggio.
- 2. In ogni alloggio si distinguono:

- a) spazi di abitazione e spazi accessori: camere da letto, sale, soggiorno, cucina, sale da pranzo, ambienti multiuso;
- b) spazi di servizio(locali di servizio): stanze da bagno, servizi igienici, lavanderia, cantine, spogliatoi, guardaroba, disimpegni e ripostigli

# Art.20 Superficie minima utile alloggi

- 1. Ogni alloggio deve avere una superficie minima netta di mq 28 per la prima persona più mq 10 per ogni successiva persona.
- 2. La superficie minima netta degli spazi di abitazione quando questi ultimi sono confinati, non deve risultare inferiore ai seguenti valori:
- camere ad un letto mg 9,00
- camere a due letti comprensive di cabina armadio anche in muratura : mq 14,00
- soggiorno (anche con spazio di cottura) : mg 14,00
- altri locali (studio/sala di lettura, ecc.) mg 9,00
- servizio igienico mq 4,00
- 3. Per il secondo servizio igienico è richiesta una superficie minima di mq. 3,00, riducibile a mq. 2,00 nel caso di interventi sull'esistente, e un lato minimo di m. 1,20.
- 4. Gli alloggi devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura e di un servizio igienico.
- 3. Negli immobili destinati ad uffici, quando non regolamentati da specifiche norme al riguardo, la superficie dei servizi igienici non deve essere inferiore a mq 2,00.

# Art.21 Altezza minima dei singoli ambienti

- 1. L'altezza netta media dei singoli ambienti non deve essere inferiore a m 2,70 per gli spazi di cui al comma 2, lettera a) del precedente art. 90. L'altezza media negli altri spazi di servizio quali antibagni, corridoi, disimpegni, ripostigli, cabine armadio può essere ridotta a m 2,10.
- 2. L'altezza netta media può essere ridotta a m 2,40 per gli spazi accessori e di servizio di cui al comma 2, lettere b) e c) del precedente art. 90 (riducibile a m 2,10 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compreso i ripostigli e le cantine) con altezza minima in caso di soffitto non orizzontale, non inferiore a m 1,80).
- 3. La distanza minima tra il pavimento e la superficie più bassa del soffitto finito non deve essere inferiore a m 2,10, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 15 luglio 1996 n°15 e successive modifiche ed integrazioni in materia di recupero dei sottotetti. Gli eventuali spazi di altezze inferiori ai minimi devono, in relazione all'uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l'uso esclusivamente come ripostiglio o guardaroba.
- 4. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è ammessa la conservazione di minori altezze medie che in ogni caso non possono risultare inferiori a m 2,40 per gli spazi di abitazione, fermo quanto previsto al comma precedente per le altezze minime. Non si applica tale disposto in caso di intervento di ristrutturazione che preveda la totale demolizione e ricostruzione o lo spostamento, per i locali interessati, delle quote di imposta dei solai.
- 5. I ribassamenti necessari alla realizzazione dei impianti di climatizzazione e cablaggio non si computano ai fini del calcolo dell'altezza media di un locale purché le relative controsoffittature non occupino, in pianta, una superficie superiore a un terzo del locale, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

## Art.22 Cucine, spazi di cottura, locali bagno e servizi igienici

1. Ogni abitazione deve essere servita da un locale cucina o da uno spazio cottura e da almeno una stanza da bagno.

- 2. Le cucine, gli spazi di cottura, i servizi igienici, oltre ai requisiti generali di altezza, superficie, volume, aerazione, ecc. previsti dal presente regolamento e dalla normativa igienico-sanitaria vigente, devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) per le cucine e gli spazi di cottura, cappa collegata direttamente sopra ogni punto di cottura, idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento di vapori, gas, odori.
- b) il servizio igienico deve essere dotato di lavabo, vaso, bidet, vasca da bagno o doccia. L'accesso deve avvenire da disimpegno o antibagno e mai direttamente da locali di abitazione o dalla cucina.
- 3. Nel caso di servizi igienici integrativi o di seconde stanze da bagno è consentito l'accesso diretto da camere da letto.

# Art.23 Convogliamento e raccolta rifiuti domestici

- 1. I rifiuti solidi urbani di produzione domestica e simili raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, in generale dei locali abitati e degli annessi recintati, devono essere conferiti, anche in modo differenziato, a cura degli abitanti in contenitori conformi alle disposizioni vigenti, collocati nei depositi di cui all'articolo seguente.
- 2. Nelle nuove costruzioni devono essere previsti spazi per la raccolta differenziata tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p. .
- 3. Nelle nuove costruzioni è vietata la realizzazione di canne di caduta; ove già esistono possono essere mantenute nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

# Art.24 Depositi e raccoglitori di rifiuti

- 1. Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati devono disporre di un deposito atto a contenere i rifiuti solidi urbani.
- 2. Tali depositi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzai che dovranno essere dimensionati in modo adeguato al numero degli abitanti insediabili.
- 3. I locali deposito devono avere le seguenti caratteristiche:
- altezza minima interna di m 2,10 e superficie adeguata;
- porta metallica a tenuta, di dimensioni minime di m 0,90 x 2,00;
- pavimenti e pareti costituiti da materiale liscio, impermeabile e facilmente lavabile;
- essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m 10,00, muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; potranno essere ammessi nel corpo di fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
- possibilità di allacciamento ad una presa d'acqua con relativa lancia dotata di un'opportuna apparecchiatura di antisifonaggio;
- essere provvisti di idonee misure di prevenzione e difesa contro murrine e insetti.

### Art.25 Soppalchi

- 1. La superficie dei soppalchi non deve superare il 30% di quella del locale soppalcato.
- 2. L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per quella soprastante, non potrà essere inferiore a m 2,10.
- 3. Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a m 1,00 di altezza.
- 4. Al fine della verifica dei rapporti aeroilluminanti andrà considerata la superficie complessiva del vano principale e del soppalco.

### Art. 26 Sottotetti abitabili e praticabili

Per sottotetto si definisce lo spazio sottostante l'intradosso della copertura dell'edificio e sovrastante l'ultimo piano dell'edificio stesso.

Ai fini del computo del volume e della superficie lorda di pavimento complessiva, da calcolarsi secondo i criteri contenuti nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G, si intendono come sottotetti abitabili gli spazi principali di abitazione, gli spazi accessori nonché gli spazi di servizio che abbiano altezza media interna superiore a m 1,80.

Gli spazi del sottotetto possono essere collegati direttamente con le sottostanti abitazioni, oltre che nel caso in cui presentino i requisiti dell'abitabilità e siano destinati a spazi abitativi, anche nel caso in cui abbiano i sequenti requisiti:

altezza media interna maggiore o pari a m 1,80

rapporto di aeroilluminazione naturale pari ad 1/12, ottenibile anche mediante aperture in falda;

finiture di tipo civile (pavimenti, intonaci, impianti);

isolamento termico rispondente alle norme in vigore.

Gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi non devono determinare alterazione della morfologia urbana; a tal fine devono essere individuati gli elementi progettuali più idonei atti ad assicurare, in armonia con il contesto edificato, il rispetto del decoro e dei caratteri architettonici dell'edificio oggetto dell'intervento.

#### Art. 27 Seminterrati e sotterranei

- 1. Si definiscono locali seminterrati quei locali che per parte della loro altezza si trovano parzialmente interrati; sono invece considerati sotterranei quelli che si trovano completamente interrati su ogni lato.
- 2. L'altezza libera dei locali seminterrati e sotterranei non deve essere superiore a m 2,50.
- 3. I locali seminterrati e sotterranei possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali, ad esempio, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti requisiti:
- a) altezza interna non inferiore a m 3,00;
- b) protezione dall'umidità;
- c) rapporti di aeroilluminazione naturale regolamentari ovvero illuminazione artificiale con ricambio meccanico o condizionamento idoneo al tipo di attività svolta;
- d) resistenza termica (R) delle partizioni del seminterrato = 1 °C h mq / Kcal;
- e) soglia delle eventuali finestre ad almeno m. 0,20 dal piano del suolo circostante;
- f) isolamento acustico:
- g) vespaio areato di m 0,50 di altezza ed intercapedine, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti dall'umidità del terreno.
- 4. E' consentita la realizzazione di piani seminterrati e sotterranei ad altezza anche superiore a m. 3,00 qualora siano specificamente destinati ad ospitare particolari strutture tecnologiche.

# Art. 28 Sottotetti non praticabili e non abitabili

Ai sottotetti che non hanno i requisiti di cui all'art. 78 ("Sottotetti abitabili e praticabili"), viene riconosciuta esclusivamente la funzione di intercapedine tra copertura e ultimo solaio abitabile. L'accesso agli stessi è consentito tramite scala fissa, se esterna all'abitazione, ovvero tramite scala retrattile, se collocata all'interno dell'abitazione.

### Art. 29 Abbaini, lucernari ed aperture in falda

Lucernari, abbaini ed aperture in falda non possono eccedere in proiezione la decima parte della superficie di falda.

Il volume degli abbaini di nuova formazione non viene incluso nella volumetria utile per la determinazione dell'altezza media ponderale di cui alla L.R. 15/96.

### Art.30 Scale

- 1. Le scale devono di norma essere incluse nel corpo del fabbricato.
- 2. Eccezionalmente, per i soli fabbricati con non più di due piani fuori terra, oltre il piano terreno, è consentito avere scale di tipo aperto.
- 3. Devono avere le seguenti dimensioni:
- b) Rampa minimo cm 120, anche in presenza di ascensore, riducibile a cm 80 nel caso di scale secondarie non condominiali;
- c) somma tra pedata (minimo cm 30) ed il doppio dell'alzata non inferiore a cm 62/64.
- 4. Le scale devono essere interrotte, di norma, ogni 10 alzate con apposito pianerottolo.
- 5. E' consentito l'inserimento di un piè d'oca per ciascun pianerottolo.
- 6. Le scale che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno o a mezzo di lucernario con apertura pari almeno a mq 0,40 per ogni piano servito o mediante finestre di superficie non inferiore a mq 1 per ogni piano servito.
- 7. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili.
- 8. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza e di emergenza, per le quali si applicano norme specifiche.

### Art. 31 Scale di sicurezza

Le scale di sicurezza da realizzarsi a servizio degli edifici devono essere di norma collocate all'interno degli stessi, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortuni.

Nel caso di comprovata impossibilità tecnica, da documentare a cura del progettista con apposita relazione, di realizzare tali scale all'interno, le scale di sicurezza potranno essere collocate all'esterno degli edifici esistenti, purché progettate e realizzate tenendo conto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio a servizio del quale vengono costruite e nel rispetto del contesto circostante.

Tali scale, qualora realizzate con esclusione di copertura e/o chiusure perimetrali, non vengono computate nel conteggio degli indici di edificabilità.

Le scale di sicurezza prive di copertura e/o chiusura perimetrali possono essere collocate, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, a distanza non inferiore a m 1,50 dai confini di proprietà e a distanza non inferiore a m 3,00 da pareti finestrate, nel caso in cui esse siano parte degli edifici circostanti o dell'edificio interessato dall'intervento.

#### Art. 32 Volumi tecnici

Sono considerati volumi tecnici gli spazi strettamente necessari all'alloggiamento di impianti tecnologici o parti di essi, quali ad esempio: extracorsa di ascensori o montacarichi, centrali termiche, impianti di refrigerazione e condizionamento, centraline per ricezione e/o trasmissione, ecc.

### Art. 33 Ascensori

- 1. Negli edifici di nuova costruzione costituiti da oltre tre livelli fuori terra è prescritta l'installazione di un ascensore che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- h) edifici residenziali

- dimensioni minime cabina cm 130 di profondità e cm 95 di larghezza luce netta porta cm 80
- i) edifici non residenziali
- dimensioni minime cabina cm 140 di profondità e cm 110 di larghezza luce netta porta cm 80

# Art. 34 - Allacciamento alle reti tecnologiche (energia elettrica, metano, telefono, fognatura, ecc.)

Ogni edificio deve dotarsi di un manufatto nel quale avranno recapito le condutture distributive dei servizi in oggetto e saranno collocati gli strumenti di misurazione dei consumi (contatori).

Tale manufatto è considerato come volume tecnico non computabile in termini urbanistici e deve inserirsi nel contesto.

#### Art. 35

#### Lotti di terreno inedificati direttamente utilizzati per attività produttive o deposito

L'uso del terreno per attività di deposito può avvenire solo alle seguenti condizioni:

- a) presenza di recinzione, eventualmente anche in muratura.
- b) presenza di quinte murarie o siepi atte ad evitare che l'area, vista dall'esterno, assuma un aspetto degradato o disordinato.

I proprietari sono obbligati a mantenere le loro aree non coperte da edifici perfettamente pulite e in condizioni igieniche decorose.

# Art. 36 Autorimesse o posti auto privati – deposito cicli.

Le autorimesse o posti auto privati devono essere realizzati nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di prevenzione incendi ed igieniche dettate dalla vigente normativa in materia. Le griglie di areazione dei corselli e/o degli spazi di manovra devono distare dalle finestre o aperture almeno m 3,00.

Le autorimesse destinate ad un solo veicolo devono avere superficie netta minima di *mq* 15, esclusi gli spazi di manovra.

Le rampe di accesso alle autorimesse non possono avere pendenze superiori al 20% e immissione diretta sulla carreggiata in strade ad alto traffico veicolare.

La realizzazione delle autorimesse interrate non deve ostacolare il deflusso di corsi d'acqua esistenti e della fognatura comunale, nè pregiudicare le linee di erogazione di servizi di interesse pubblico (acqua, energia elettrica, metano, telefono), nè alterare l'equilibro idrogeologico del sottosuolo.

Quando la conformazione strutturale dell'organismo edilizio o le dimensioni dell'area di pertinenza non consentano la formazione al proprio interno di spazi di manovra adeguati è ammessa la realizzazione di accessi ai parcheggi tramite sistemi automatizzati di elevazione e movimentazione meccanizzata.

In tal caso devono comunque essere realizzati spazi di attesa delle autovetture, dimensionati in modo tale da non creare ostacolo ai flussi veicolari sulle sedi stradali.

Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di edifici esistenti che coinvolgano spazi esterni, dovranno essere previsti idonei spazi per il ricovero temporaneo di cicli e motocicli.

## Art. 37 Autorimesse pubbliche o di uso pubblico

Ai fini del presente regolamento per autorimesse pubbliche o d'uso pubblico si intendono tutti i ricoveri per autoveicoli al chiuso, interrati o meno, aperti al pubblico, che vengano utilizzati, anche parzialmente, a rotazione su base oraria o giornaliera.

Le autorimesse pubbliche o di uso pubblico devono essere realizzate nel rispetto di tutte le norme igieniche, di sicurezza e di prevenzione incendi dettate dalle vigenti leggi, decreti e regolamenti.

Qualora queste ultime vengano realizzate al di sotto o in prossimità di aree verdi, o al di sotto di strade o piazze pubbliche, le relative bocche di areazione devono venir realizzate in modo tale da non recare molestia o danno e sfociare almeno m 3,00 al di sopra del piano di calpestio dell'area soprastante, qualora non esistano edifici circostanti in un raggio di m 10,00. In ogni altro caso, le bocche di areazione delle autorimesse in esame, devono sfociare al di sopra del colmo del tetto più alto degli edifici circostanti.

In tali autorimesse deve essere realizzato almeno un idoneo servizio igienico per il personale addetto.

### CAPO III

## Requisiti funzionali

#### Art.38 Requisiti funzionali

- 1. Gli edifici devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, di almeno dei seguenti servizi fondamentali:
- a) riscaldamento,
- b) distribuzione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e del gas;
- c) raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi ed eventualmente liquidi.
- 2. Nelle nuove costruzioni devono essere previsti:
- adeguati spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuata in modo separato (umido, plastica, carta, vetro, indifferenziati);
- trasporto verticale delle persone e delle cose, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- protezione dagli incendi e dalle scariche atmosferiche;
- eventuale aerazione forzata.

### TITOLO II

### NORME PER LE INSTALLAZIONI DI

#### STAZIONI RADIO BASE PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI

# Art. 39 Finalità

Il presente regolamento, in attuazione della vigente normativa in materia, si prefigge di attuare misure atte a produrre campi elettromagnetici più bassi possibili compatibilmente con la qualità del servizio svolto e fermo restando il valore strategico delle infrastrutture di telecomunicazione per la modernizzazione e lo sviluppo del paese. Disciplina la localizzazione delle aree su cui è consentita l'installazione degli impianti per telecomunicazione (tra cui le SRB per telefonia mobile) e radiotelevisivi, con particolare riferimento ai siti di proprietà comunale, le parti ed edifici storici della città nonché le aree di particolare intensità abitativa così come descritte nella L.R. 11/01.

### Art. 40 Ambito di applicazione

Le norme e prescrizioni di cui al presente tITOLO si applicano all'intero territorio comunale e riguardano gli impianti per la generazione e trasmissione dei segnali di telecomunicazione e radiotelevisivi, inclusi i ponti radio, operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 KHz e 300 GHz così come definiti dalla L.R. 11/2001.

L'applicazione riguardano sia gli interventi di nuova costruzione che quelli preesistenti.

Sono fatte salve le installazioni di impianti direttamente utilizzati per:

- attività di commercializzazione;
- protezione civile;
- pubbliche amministrazioni con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W.

Deve in ogni caso essere garantito il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla vigente normativa statale.

# Art. 41 Presentazione delle istanze

Le istanze relative agli impianti di radiotelevisione e telecomunicazione (così come definiti nella Legge quadro 22/02/01 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni) da presentarsi in Comune, vanno indirizzate o depositate al Settore territorio, o ove costituito al Settore Attività Economiche - Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive, in quanto di competenza ai sensi del D.P.R. 20/10/98 n. 447 e successivo D.P.R. 07/12/00 n. 440.

### Art. 42 Iter procedurale

Il Settore territorio o il Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive nell'ambito delle funzioni ad esso conferite dalla Legge e in attuazione del proprio regolamento (approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. XX nella seduta del XX/XX/XX) provveda alla gestione del procedimento unico di dette attività.

Per ciascuna tipologia d'impianto e a seconda della potenza, si applica le procedure definite dalle varie fonti normative sia nazionali che regionali.

Nei casi in cui gli endoprocedimenti connessi a quello Unico, non dovessero concludersi nei tempi sopra citati e in tutti i casi previsti dalla Legge, il Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive indice la conferenza dei Servizi.

# Art. 43 Individuazione delle aree per l'installazione degli impianti

Le aree del territorio comunale in cui è possibile installare gli impianti sono individuate in conformità con le normative vigenti e sono denominate definite nelle zone del PRG demandate a tale destinzione

In alternativa è consentita l'installazione su immobili e aree di proprietà comunale: in tal caso la Giunta Comunale definisce le proprietà comunali per le quali l'Amministrazione Comunale di Castelli Calepio ha individuato e segnalato la disponibilità di utilizzo ed all'interno delle quali risultano consentite le installazioni degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare, nel rispetto delle potenze totali ai connettori d'antenna, come classificate e previste dalla vigente normativa.

# Art. 44 Ubicazione degli impianti su immobili di proprietà comunale

Per la collocazione o la ricollocazione di impianti, il gestore verifica l'idoneità dei siti comunali.

Qualora, a seguito di sopralluogo e verifica, nessun sito comunale risponda alle necessità tecniche, il gestore può utilizzare altro sito di diversa proprietà.

# Art. 45 Procedura per l'utilizzo di immobili comunali

Il tecnico comunale incaricato ed il gestore effettuano i sopralluoghi necessari a verificare l'idoneità del sito e la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste dal gestore.

In caso di esito positivo, il gestore presenta al Comune apposita richiesta di utilizzazione del sito comunale, nonché istanza o dichiarazione di inizio attività a termini di legge.

Al rilascio dell'autorizzazione o denuncia di inizio attività, il gestore stipula con il Comune un contratto di concessione onerosa.

#### Art. 46

# Installazione degli impianti negli ambiti storici, monumentali e tutelati ambientalmente

Negli ambiti storici, monumentali e tutelati ambientalmente, come individuati nella Tavola dei Vincoli del Piano Regolatore Generale, la compatibilità degli impianti per la telecomunicazione e radiotelevisivi deve essere dimostrata dai proponenti ed accertata dall'Amministrazione Comunale in relazione ai criteri ed agli indirizzi di tutela di tali ambiti, contenuti nella disciplina di Piano Regolatore Generale (Abaco del Centro Storico).

A tale scopo detti criteri sono ispirati al principio della minima invadenza visiva dei nuovi elementi tecnologici ed al massimo rispetto della lettura del quadro percettivo costituente lo scenario urbano storico in cui si colloca l'impianto da installare.

In tal senso la collocazione di nuovo impianto viene valutata verificando la non visibilità rispetto agli spazi pubblici e l'interferenza con gli edifici di valore monumentale ed ambientale (D. Lgs. 490/99).

#### Art. 47 Posa di tralicci e torri

I tralicci di supporto delle antenne devono avere una altezza tale da garantire che l'interno dell'area di maggiore potenza elettromagnetica e di campo elettrico sia circoscritto e non interferisca con gli edifici sottostanti e fronteggianti. Resta confermato il rispetto della normativa di sicurezza del volo degli aeromobili.

Nei siti dove gli impianti saranno realizzati con strutture indipendenti collocate a terra viene richiesto l'utilizzo di pali. Per le aree di proprietà comunale viene privilegiato l'uso di torri faro per i siti che si ritiene utile illuminare (aree verdi, parcheggi ...). Può altresì essere ritenuto utile, sempre nelle aree di proprietà comunale, l'installazione di torri - faro dotate di elementi destinati ad accogliere diversi servizi per la collettività (messaggistica, informazioni turistiche, apparecchi di controllo ...).

#### Art. 48 Informazioni e comunicazioni alla cittadinanza

Il Comune si impegna nel rispetto delle vigenti normative ad assicurare la dovuta informazione e comunicazione ai cittadini.

Nell'ambito di reciproca collaborazione viene richiesto ai gestori l'attivazione di iniziative di rilevazione delle emissione in corrispondenza delle aree e degli edifici più esposti.

### Art. 49 Vigilanza e controllo

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza secondo quanto previsto dalla vigente normativa, avvalendosi di organi tecnici dell'ARPA o di esperti qualificati a termini di legge.

Oltre ai controlli previsti dalla vigente normativa, l'Amministrazione pone a carico dei titolari degli impianti, per le finalità previste e con modalità definite in fase di autorizzazione o nella convenzione per il rilascio della concessione, gli oneri per le forme di controllo integrative volte ad effettuare un monitoraggio della conformità dell'impianto durante l'intero periodo di esercizio/funzionamento.

In particolare dovranno essere oggetto di controllo i livelli di emissione del campo elettrico, magnetico e di densità di potenza.

A tale scopo il Comune potrà avvalersi dell'ARPA

## Art. 50

### Sanzioni e norma di rinvio

Per le sanzioni e per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

### TITOLO III

### **NORME GENERALI PER I CANTIERI**

### Art. 51 Sicurezza nei cantieri

In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità della popolazione, nonché la tutela dell'ambiente.

Per quanto concerne le norme particolari per i cantieri in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza, responsabilità ecc., si fa riferimento alle disposizioni della vigente legislazione.

Qualora ne ravvisasse la necessità per ragioni di sicurezza e/o di igiene pubbliche, il Sindaco potrà emettere diffida per l'adozione, entro un congruo termine, delle cautele ritenute necessarie ed, in caso di inadempienza, disporre la loro esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Qualsiasi intervento dovrà precisare anche le modalità di segnalazione notturna e diurna al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

### Art. 52 Recinzione dei cantieri

I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei, avere un altezza non inferiore a m. 2,00 ed essere presegnalati nelle ore notturne.

I lavori su immobili (siano essi fabbricati o aree) prospicienti o insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa degli immobili medesimi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione. Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori di scarsa consistenza e di breve durata, purché vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

La recinzione dovrà essere mantenuta con aspetto decoroso, e dovrà essere sostituita o ripristinata qualora leda il decoro dell'ambiente anche a seguito di danneggiamento.

L'Amministrazione può prescrivere specifiche modalità tecnico-decorative artistiche per l'ottenimento del miglior risultato visivo.

# Art. 53 Strutture provvisionali e macchinari mobili

Tutte le strutture provvisionali del cantiere (ponti, impalcature, scale parapetti, ecc.) devono avere caratteristiche idonee a garantire stabilità e sicurezza e devono essere conformate alle norme antinfortunistiche.

Le scale aeree, i ponti mobili, gli apparecchi di sollevamento e ogni altro macchinario non possono essere posti in uso se non siano muniti di regolare certificato di collaudo.

Qualora l'uso delle apparecchiature richieda anche in forma provvisoria e temporalmente limitata l'occupazione di area pubblica o di sovrastare aree destinate al transito di persone e di mezzi non di cantiere dovrà essere preventivamente ottenuta la necessaria concessione comunale e garantita un'adeguata sorveglianza, e gestione del transito delle persone e dei mezzi da parte di personale dell'Impresa.

Nel corso di lavori di sopraelevazione e comunque di interventi su edifici occupati dovranno essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli occupanti dell'edificio.

### Art. 54 Operazioni di scavo

Nelle operazioni di scavo deve essere assicurata la stabilità dei fronti in modo che resistano alla spinta del terreno e che non venga compromessa la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.

Tale sicurezza va inoltre verificata con operazioni di controllo e/o di monitoraggio periodiche le quali devono interessare non solo lo scavo ma anche la zona circostante e gli immobili che possono essere interessati in relazione alle caratteristiche dello scavo stesso.

Qualora venissero riscontrate anomalie, quali infiltrazioni d'acqua, lesioni degli edifici o variazioni nei valori delle misure di monitoraggio il Direttore dei lavori dovrà darne comunicazione al Comune e provvedere alla sospensione dei lavori che potranno essere ripresi dopo l'effettuazione degli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi e dei manufatti esistenti.

### Art. 55 Salvaguardia degli spazi pubblici o d'uso pubblico

L'utilizzo, per l'attività di cantiere o per la posa di ponteggi, del suolo pubblico o la manomissione dello stesso deve essere preceduto da apposita concessione nella quale vengano indicate le prescrizioni cui attenersi per non danneggiare il suolo, da restituire, alla scadenza della concessione, nelle medesime condizioni in cui lo si è ricevuto. Solo dopo l'ottenimento della predetta concessione, l'area pubblica o d'uso pubblico potrà venire inclusa nella recinzione di cantiere, in conformità al regolamento di occupazione spazi ed aree pubbliche, garantendo sempre in sicurezza il traffico veicolare e pedonale.

Anche nel caso in cui la realizzazione dei lavori possa interessare canali o servizi pubblici, il costruttore dovrà richiedere le prescrizioni cui attenersi al competente Servizio Comunale.

La stabilità degli scavi verso spazi pubblici o d'uso pubblico deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza degli edifici e impianti posti nelle vicinanze.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio, a spese dell'impresa che detiene il cantiere, all'esecuzione delle prescrizioni contenute nella concessione del suolo o connesse alla stabilità degli scavi guando l'impresa stessa non vi provveda.

Qualora dall'attività di cantiere derivino effetti molesti, vibrazioni o altro, per gli spazi pubblici o d'uso pubblico, il Comune potrà prescrivere specifiche misure per evitarli, attenuarli o attenuarne le conseguenze su indicazione della struttura tecnica dell'A.S.L.

Nell'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni imbrattamento del suolo pubblico, in particolare durante le operazioni di trasporto dei materiali di risulta ai recapiti autorizzati.

# Art. 56 Divieto di ingombrare spazi esterni alla recinzione

L'attività di cantiere è vietata al di fuori dell'area individuata, perimetrata e recintata allo scopo. E' vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici o d'uso pubblico adiacenti al cantiere.

Solo in caso di necessità indicata e comprovata dagli interessati in un'esplicita richiesta, l'Amministrazione potrà autorizzare il deposito di materiali su spazi pubblici o d'uso pubblico al di fuori della recinzione di cantiere con le cautele stabilite per i singoli casi dal competente Servizio comunale e sotto l'osservanza dei regolamenti comunali.

# Art. 57 Orari dell'attività lavorativa di cantiere

La regolamentazione degli orari in cui è consentita l'attività di cantiere è disciplinata con specifico provvedimento. A seguito di motivata e documentata richiesta degli interessati, il Sindaco potrà concedere deroghe a tali disposizioni in relazione a particolari situazioni del cantiere o a particolari fasi di lavorazione.

# Art. 58 Allontanamento dei materiali di risulta

Per ogni intervento di demolizione o scavo o altro che comporti l'allontanamento di materiali di risulta, il titolare dell'opera nella comunicazione o di inizio lavori al Comune deve specificare, ove non indicato dalla Amministrazione Comunale, l'idoneo recapito dello stesso materiale che deve essere documentato ad opere eseguite.

In ogni caso, prima del conferimento in discarica, dovranno, ove possibile, essere effettuate tutte le operazioni volte alla separazione dei materiali di risulta in funzione di un eventuale riciclaggio.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, per gli interventi su strutture con presenza di materiali amiantiferi si applicano le procedure previste dal Decreto Legislativo 277/91, dalla Legge 257/92 e loro successive modifiche e integrazioni e dalla indicazioni tecniche ed amministrative emanate dalla Regione.

# Art. 59 Norme per limitare l'inquinamento acustico

L'attività di cantiere edile, ancorché di carattere temporaneo, è considerata sorgente fissa di rumore ed è soggetta alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991.

Qualora l'attività di cui sopra presupponga il superamento dei limiti massimi di esposizione, nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, previsti dal D.P.C.M., il Dirigente, previo parere dell'A.S.L., può concedere deroghe ai sensi dell'art. 1, comma 4, dei D.P.C.M. 1.3.1991 nel rispetto delle seguenti condizioni:

siano previsti ed attuati tutti gli accorgimenti possibili finalizzati a limitare le emissioni sonore;

le fasi e/o le operazioni che determinano livelli di rumorosità superiori a quelli stabiliti dal D.P.C.M. e dalle disposizioni attuative della legge 447/95 vengano disciplinate da apposita ordinanza sindacale.

A motivata e documentata richiesta degli interessati, in relazione alla specificità delle situazioni e/o a particolari fasi di lavorazione, il Dirigente, su conforme parere dell'A.S.L., può concedere ulteriori deroghe a quanto previsto al precedente comma.

### Art. 60 Rinvenimento di elementi di pregio artistico, storico, archeologico

Ove nel corso di un intervento edilizio, o nel fare scavi, si scoprano elementi di interesse storico, artistico o archeologico non conosciuti e denunciati in sede di progetto, il titolare della concessione o autorizzazione, il direttore dei lavori, il costruttore o chiunque ne venisse a conoscenza deve darne immediato avviso al Comune o alla competente Soprintendenza, fermi restando gli obblighi previsti in materia dalle leggi vigenti.

All'atto del ritrovamento devono essere adottate tutte le misure idonee alla salvaguardia dei reperti.

Nell'ipotesi di danno o pericolo di danno ad un bene culturale, ambientale od archeologico, i proprietari devono presentare immediata denuncia alla competente Sovrintendenza ed al Comune e prendere idonei provvedimenti, atti a scongiurare l'immediato pericolo, senza compromettere il bene.

L'Amministrazione comunale tiene periodicamente informata la Soprintendenza per i Beni Archeologici circa i provvedimenti autorizzativi per interventi che comportino scavi in aree considerate di interesse archeologico, individuate nell'apposito elaborato grafico allegato al P.R.G.

#### TITOLO IV

### NORME GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE COSTRUZIONI

#### Art. 61 Salubrità dei terreni edificabili

- 1. Anche nei casi in cui non troveranno applicazione le disposizioni relative alle verifiche di compatibilità urbanistica ambientale, in presenza di dubbi sulla salubrità degli ambiti interessati dagli interventi assentibili mediante concessione edilizia ovvero previa approvazione di piani urbanistici attuativi, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere che vengano promossi idonei accertamenti da parte degli operatori interessati.
- 2. Le verifiche di cui al presente articolo debbono sempre essere fatte ai fini delle trasformazioni urbanisticoedilizie di aree industriali dismesse.
- 3. Alla luce delle risultanze delle analisi fatte dagli operatori e delle ulteriori verifiche eventualmente richieste dall'Amministrazione, verrà, ove necessario, richiesto agli operatori stessi di promuovere le necessarie condizioni di salubrità degli ambiti di intervento e quindi di assumere all'uopo obbligazioni aventi ad oggetto

gli interventi di bonifica e gli altri interventi occorrenti. All'assunzione delle obbligazioni stesse, che dovranno risultare assistite da idonee garanzie finanziarie, verrà negli indicati casi subordinata l'approvazione dei piani urbanistici attuativi e di eventuali speciali programmi.

- 4. Gli interventi interessanti le aree in considerazione, previsti dai piani e programmi di cui sub 3 o consentiti direttamente dal presente piano, potranno essere assentiti solo dopo la conclusione delle opere di bonifica delle aree stesse e, qualora risulterà necessario, delle aree limitrofe e dopo i controlli sulla conformità degli interventi di bonifica ai progetti approvati.
- 5. I costi delle bonifiche delle aree e degli altri interventi posti a carico degli operatori, la cui realizzazione risulterà necessaria per garantire l'indicato requisito della salubrità delle stesse, non potranno essere dedotti da quanto dovuto per gli interventi a titolo di oneri di urbanizzazione.
- 6. In presenza di dubbi relativi alla salubrità degli ambiti di intervento di cui al precedente punto 1, l'Amministrazione Comunale, prima o dopo la verifica di cui al punto stesso, potrà richiedere ad enti ed amministrazioni pubbliche i pareri la cui acquisizione riterrà opportuna ai fini del loro superamento o per individuare corrette modalità di bonifica da assumere come oggetto delle suddette obbligazioni.
- 7. Ai fini delle trasformazioni urbanistiche di siti inquinati saranno ammessi interventi, invece che di integrale bonifica, di bonifica con misure di sicurezza di cui all'art. 2, lett. f), del D.M. n. 471 del 25.10.1999 od altri interventi di cui al D.M. stesso, solo qualora ciò, in relazione sia alle destinazioni d'uso da promuovere sia alle risultanze delle analisi delle situazioni di fatto, risulterà ammissibile in applicazione della disciplina legislativa e regolamentare di settore ed in particolare delle disposizioni del D.M. suddetto.
- 8. Ai fini delle trasformazioni stesse dovranno comunque risultare rispettate tutte le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 5.2.97 n. 22 e del D.M. 25.10.99 n. 471 che nei vari casi risulteranno applicabili.

#### Art. 62 Riuso dei materiali - Materiali di costruzione

Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico sanitario.

E' altresì vietato per le colmate, l'uso di terra o altri materiali di risulta che siano inquinati.

I materiali impiegati per la realizzazione delle costruzioni, oltre ai requisiti di resistenza meccanica e stabilità, devono soddisfare i seguenti requisiti essenziali:

- a) sicurezza in caso di incendio
- b) non emanare o provocare gas tossici, radiazioni o particelle pericolose o dannose per la salute.

Per i materiali che rientrano nelle tipologie previste dal D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 attuativo della Direttiva CEE 89/106 del 21 dicembre 1988, si ritiene comprovato il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente.

# Art. 63 Materiali per la costruzione di edifici adibiti ad attività produttive e a depositi

I materiali per dette costruzioni, in particolare i pavimenti ed i rivestimenti, devono essere adatti all'attività svolta nell'edificio o ai beni depositati così da risultare durevoli, facilmente lavabili e da consentire una rapida rimozione di eventuali scorie o immondizie.

In caso di attività rumorose, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare la trasmissione all'esterno di fenomeni acustici di disturbo, in particolare: isolamento delle pareti, chiusura delle aperture, insonorizzazione dei macchinari, loro posizionamento su pavimenti galleggianti o altro.

Per assicurare la migliore vivibilità nelle zone circostanti, ove necessario, devono essere applicati filtri per l'abbattimento di fumi e polveri.

## **TITOLO V**

## I MEZZI DI PUBBLICITA'

### Capo I - Norme Generali

### Art. 64 Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Titolo disciplina la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, per il territorio di Castelli Calepino, sia nelle zone urbanistiche che sulle strade, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada (D.L.vo 30.04.1992 n. 285) e dal regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale adottato ai sensi del D.L.vo 15.11.1993 n. 507.

#### Art. 65 Definizioni

- 1. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono le "insegne di esercizio, i cartelli, le sorgenti luminose, ecc.", così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i mezzi pubblicitari di seguito indicati, per i quali è richiesta l'autorizzazione alla installazione anche ai sensi della normativa urbanistico-edilizia, sono definiti "Impianti " pubblicitari:
- a) Insegna di esercizio;
- b) Preinsegna;
- c) Cartello;
- d) Altro Impianto di Pubblicità e Propaganda;
- e) Bacheca:
- f) Vetrinetta;
- 3. Sono altresì definiti "Impianti" pubblicitari, le strutture permanenti, comunque realizzate, finalizzate alla messa in opera di "Striscioni", "Locandine" e "Stendardi o Bandiere".

# Art. 66 Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione

- 1. La effettuazione di particolari forme di pubblicità soggetta a specifica regolamentazione, è disciplinata secondo le disposizioni del presente regolamento.
- 2. Costituiscono forme particolari di pubblicità:
- a) pubblicità temporanea;
- b) sorgenti luminose e proiezioni luminose;
- c) pubblicità sanitaria;
- h) targhe.

### Capo II - Pubblicità fissa

## Art. 67 Domanda di autorizzazione

- 1. Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.
- 2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in carta legale contenente le sequenti indicazioni:
- generalità: residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;

- strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione;
- ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato.
- 3. Alla domanda deve essere allegata:
  - 1) Documentazione tecnica in 3 copie [\*], firmata da un tecnico abilitato e costituita da:
    - a planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare l'insegna;
    - b documentazione fotografica (formato minimo cm. 9 x 12), dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;
    - c progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario realizzato in modo tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;
    - d relazione tecnica illustrativa di quanto rappresentato negli elaborati grafici e con riferimento ai materiali, ai colori e alle forme.
  - [\*] in caso di richiesta di installazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 29.10.1999,490 -"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" (ex Leggi 1089/39, n.1497/39 e n. 431/85) la documentazione elencata ai punti 1a, 1b e 2 dovrà essere prodotta in 5 copie per consentire l'invio alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Milano.
  - dichiarazione redatta ai sensi della L. 04/01/1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, oppure atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
  - dichiarazione redatta ai sensi della L. 04.01.1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
  - 4) bozzetto del messaggio da esporre;
  - bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili.
- 4. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività, ma potrà comprendere più impianti.

L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:

- a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
- b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.
- 5. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla-osta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (Provincia, FF.SS., ecc...) che dovrà essere richiesto dagli interessati.
- 6. Non sono soggette ad autorizzazione le targhe poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione, caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché indicazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali.

# Art. 68 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio preposto provvede alla istruttoria della pratica, entro 60 gg. dalla ricezione della domanda ed all'eventuale rilascio o diniego dell'autorizzazione.

- 2. Nel caso di domanda relativa ad impianti soggetti sia all'autorizzazione edilizia sia all'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada di competenza del Comune, l'ufficio preposto, allo scopo della massima semplificazione del procedimento, rilascia un unico provvedimento nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.
- 3. L'autorizzazione rilasciata viene annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi del 9° comma dell'art. 53 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- 4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo in unica soluzione per diritti (comprese spese di sopralluogo) e canone annuo per tutto il triennio di validità dell'autorizzazione.
- 5. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al 3° comma dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ricorrendone il caso, mentre, per gli impianti luminosi, la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori.
- 6. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 6° comma del Reg. Es. del Codice della Strada, ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.
- 7. Per il rinnovo dell'autorizzazione sarà sufficiente un' istanza al Comune contenente la dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto documetate e dichiarate al momento della prima autorizzazione con il pagamento in unica soluzione del corrispettivo per il rilascio di cui al presente articolo.

# Art. 69 Determinazione visibilità degli impianti dalle strade

- 1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.
- 2. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II 16, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggior dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.
- 3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:
- a) impianti la cui particolare forma costituisca di per se messaggio pubblicitario;
- b) impianti luminosi;
- c) cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

# Art. 70 Collocazione - Ubicazione - Distanze

- 1. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E ed F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito, in deroga al 4° comma dell'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, purché:
- collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, nonché a distanza non inferiore a mt. 1.50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;
- b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1.50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;
- c) vengano osservate le seguenti distanze minime:
  - mt. 15 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - mt. 10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

- mt. 10 prima dei segnali di indicazioni;
- mt. 10 dopo i segnali di indicazioni;
- mt. 15 prima delle intersezioni (incroci);
- mt. 10 dopo le intersezioni (incroci);
- mt. 15 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- mt. 10 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
- mt. 20 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi).
- mt. 15 dagli impianti semaforici
- mt. 8 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.
- 2. Le distanze di cui sopra non si applicano agli impianti installati parallelamente ed in aderenza ai fabbricati.
- 3. Le distanze di cui al 1° comma non si applicano altresì agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata misurata perpendicolarmente all'asse della carreggiata superiore a 15 mt.
- 4. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tale caso le deroghe possono essere concesse previo nulla osta vincolante dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, per le rispettive competenze.
- 5. Al fine della riduzione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale, il presente regolamento incentiva, anche attraverso deroghe sulle distanze sopra indicate, gli impianti riportanti una molteplicità di indicazioni e messaggi anche di più attività.
- 6. Gli impianti multipli di preinsegne potranno essere autorizzati anche collocati in corrispondenza di intersezioni a condizione che le preinsegne siano per colore conformi ai segnali di indicazione riguardanti la segnaletica artigianale, commerciale o industriale.

# Art. 71 Collocazione in zone speciali

- 1. Sono considerate "zone speciali" le seguenti aree:
  - 1. Zona Artigianale/Commerciale;
  - 2. Zona di particolare interesse ambientale e architettonico.
- 2. Dette zone dovranno risultare individuate da apposito atto deliberativo e per esse valgono le seguenti prescrizioni.
  - Zone Artigianali e Produttive
    - Potranno essere consentiti, su apposita richiesta, impianti e mezzi anche in deroga al presente regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione.
  - 2) Zone di particolare interesse.
    - dette zone, ai fini del presente Regolamento, potranno essere individuate come tali dalla Giunta Comunale, di volta in volta, sulla base di apposita richiesta e conseguente valutazione da parte dei competenti uffici comunali. In tali zone potranno essere consentiti impianti e mezzi anche in deroga al presente Regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione.
- 3. Nelle isole di traffico, come definite dall'art.3 del Codice della Strada, sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, è vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario.

# Art. 72 Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

- 1. Per gli impianti pubblicitari installati dentro i centri abitati, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, si osservano le dimensioni stabilite dal presente articolo del Regolamento:
- 1. se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, o in aderenza ai fabbricati, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:
  - a) da mt.0.00 a mt. 5.00: metri quadrati 2 (due);
  - b) da mt. 5.01 a mt. 10.00: metri quadrati 3 (tre);
  - c) oltre mt. 10.00: metri quadrati 4 (quattro).
- 2. se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, anche fuori dai centri abitati
  - a) da mt. 0.00 a mt. 5.00: metri quadrati 3 (tre);
  - b) oltre mt. 5.00: metri quadrati 4 (quattro).
- 2. Nell'ambito dei cantieri edili regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative, qualora il cartello di cantiere prescritto dall'art. 4 della L. n. 47/1985 contenga anche messaggi pubblicitari relativi all'intervento edilizio in corso, lo stesso cartello può essere autorizzato in deroga ai limiti dimensionali fissati nel presente articolo, ferma rimanendo la salvaguardia della sicurezza stradale.
- 3. Per gli impianti pubblicitari recanti i messaggi di più di due attività potranno essere consentite dimensioni in deroga ai limiti di cui al comma 1.

#### Art. 73 Caratteristiche

- 1. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, modificati dagli articoli 39 e 40 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.
- 2. Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che abbiano intensità luminosa superiore a 150 candele per mq. o che comunque possano produrre abbagliamento e non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco e triangolo.
- 3. Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori e sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.
- 4. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada deve essere apposta una targhetta di identificazione, così come disposto dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.
- 5. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

### Art. 74 Mezzi pubblicitari abbinati a servizi

1. Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es.: orologi, contenitori rifiuti, panchine, transenne, paline e pensiline di fermata autobus ecc.) con superficie inferiore a mq. 3, nei centri abitati non si applicano le distanze previste

2. E' vietata la collocazione di messaggi pubblicitari nei servizi situati in corrispondenza delle intersezioni.

### Art. 75 Mezzi pubblicitari a messaggio variabile

1. Le disposizioni di cui al comma 11° dell'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610, si applicano anche gli impianti e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed anche agli impianti situati nei centri abitati.

# Art. 76 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio

- 1. Le disposizioni di cui all'art.52 del Reg. d'es. del Codice della Strada si applicano anche ai mezzi pubblicitari collocati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situate nei centri abitati.
- 2. Per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio può essere autorizzata una sola insegna di esercizio della superficie massima di 4 mq. anche in deroga dalla distanza del limite della carreggiata.

## Capo III - Pubblicità temporanea

### Art. 77 Definizione di pubblicità temporanea

- 1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti dall'art. 47 commi 5 e 6 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di seguito indicati:
- a) Striscione;
- b) Locandina;
- c) Stendardo o Bandiera;
- d) Segno orizzontale Reclamistico.
- 2. La apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada
- 3. La installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ad eccezione della distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari che dovrà essere di mt. 8.

### Art. 78 Autorizzazione per pubblicità temporanea

- 1. Nel caso di pubblicità temporanea costituita da: segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, stendardi e plance, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610
- 2. La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento, deve essere corredata da:
- a) planimetria con indicazione del sito;
- b) relazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme, ecc...;
- c) bozzetto con dimensioni;
- d) autodichiarazione per la stabilità, ove necessaria, per il tipo di mezzo pubblicitario utilizzato.
- 3. L'ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione, secondo le direttive vigenti della Amministrazione Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
- 4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo per diritti di spese di sopralluogo.

5. Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzativo ai sensi del 2° comma dell'art. 54 del Reg. Es. del Codice della Strada.

# Art. 79 Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea

- 1. Ai sensi del comma 2, dell'art.3, del D.L.vo 507/93, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
  - a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;
  - b) gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni
     caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc..
- 2. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea da effettuarsi può essere rilasciata per una durata massima di 30 giorni e il numero massimo di mezzi pubblicitari autorizzabile è fissato in 20.

### Art. 80 Divieto di volantinaggio

1. E' vietata su tutto il territorio comunale la effettuazione di attività di volantinaggio mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona, come ad esempio i volantini che vengono messi sul parabrezza delle auto o casi analoghi.

## Capo IV - Norme finali

## Art. 81 Obblighi - Vigilanza - Sanzioni

- 1. Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del Reg. Es. del Codice della Strada, è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso prima del 60° giorno antecedente la scadenza.
- 2. La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento al personale della Polizia Municipale ed a quello degli uffici tecnici comunali (edilizia privata e LL.PP. Viabilità), fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.
- 3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie dall'art. 23, commi 11 e seguenti del Codice della Strada.

### Art. 82 Norme finali e transitorie

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.199222 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.